



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 21 dicembre 2017*

*composta dai Magistrati:*

Tiziano TESSARO	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Primo Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);



VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 14/2017/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017 nella quale, in ordine al punto D, relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: *“...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnate alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”*;

ESAMINATE la relazione sul Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e la relazione sul Bilancio di previsione 2016/2018, redatte dall’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Montebelluna;

VISTA la nota prot. n. 12580 del 7 novembre 2017, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al suindicato Comune a seguito dell’esame dei questionari;

VISTA la nota di risposta dell’ente del 16 novembre 2017, acquisita al protocollo Cdc n. 12804 del 20 novembre 2017;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 71/2017 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

#### FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida



predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-*bis* del decreto lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del decreto l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, 6° comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*).

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del decreto lgs. n. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla legge cost. n. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la legge n. 243/2012.



La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

In altri termini, qualora le irregolarità ravvisate dalla Sezione Regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, l'attività di controllo sui bilanci da parte della Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili di minor gravità o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Tutto ciò premesso ed entrando nel merito delle criticità riscontrate, a seguito dell'esame delle relazioni a cura dell'Organo di revisione, con riferimento al Rendiconto 2015 e al Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Montebelluna, che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio sfociato nell'apposita richiesta di chiarimenti ed integrazioni alla quale è stato fornito puntuale riscontro, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dall'Ente, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate:

### **Ritardo nell'approvazione del rendiconto**

Sulla base delle verifiche effettuate, è stato riscontrato che il Rendiconto relativo all'esercizio 2015 è stato approvato in data 4 maggio 2016, non in conformità all'art. 227, comma 2, del TUEL.

La Sezione, pur riscontrando che si tratta di un ritardo limitato a soli quattro giorni, ricorda che la mancata approvazione del Rendiconto entro i termini di legge causa, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis del TUEL, l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2, dello stesso Testo Unico.

Il Collegio sottolinea, inoltre, che l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento di estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale, quello che da avvio alla fase della verifica, del processo di pianificazione e di controllo, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della



previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici e, quindi, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni, finalizzando l'attività al controllo di gestione. L'approvazione del rendiconto non deve, in nessun caso, considerarsi un adempimento meramente formale di tale aspetto gestionale. Ciò è pure rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 del TUEL, che individuano nell'approvazione del rendiconto il momento formale di definizione della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, legittimandone l'utilizzo di tale margine alle sole casistiche specificamente indicate e entro i limiti stabiliti dalla stessa norma.

### **Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale**

Dall'esame del questionario, sono emerse talune incongruenze tra dati riportati nel quadro relativo agli equilibri di parte corrente e di parte capitale. In particolare, non risultano indicati gli importi riferiti al Fondo pluriennale vincolato da iscrivere fra le entrate, né gli impegni confluiti nello stesso FPV. Tale omissione comporta una errata rappresentazione dei saldi finali di parte corrente e di parte capitale (rispettivamente quantificati in € 1.378.695,21 e in € 2.787.435,99), che divergono, palesemente, dagli importi indicati nella relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2015 (rispettivamente in € 1.641.651,35 e in € 8.328.262,57).

A seguito di tale rilievo formulato in sede istruttoria, l'Ente ha provveduto a reinserire i dati corretti nel questionario in modo da far coincidere i risultati finali con quelli indicati nella Relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2015.

Va evidenziato che, mentre il saldo di parte corrente risulta correttamente determinato (€ 1.641.651,35), il valore finale del saldo di parte capitale indicato nel questionario (€ 8.328.262,57), coincidente a quello indicato nella relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2015, non corrisponde al valore reale. Infatti, il valore indicato è stato calcolato senza tener conto del FPV in entrata e sommando (anziché sottraendo) il FPV in spesa. Apportando, quindi, le opportune correzioni il saldo di parte capitale è ricalcolato in € 218.311,01 che, seppur positivo, diverge notevolmente da quanto indicato dall'ente.

Se le risultanze della gestione, sotto il profilo della effettività degli equilibri di bilancio, appaiono comunque positive, questa Sezione, tuttavia, non può esimersi dal rilevare l'esistenza di incongruenze fra i dati indicati nelle tabelle del questionario e quelli contenuti in altri documenti ufficiali. Tali incongruenze appaiono gravi, in quanto i valori in questione dovrebbero essere caratterizzati da certezza ed univocità in tutti i prospetti compilati o predisposti dall'ente/organo di revisione, nell'ambito del questionario o in altri documenti ufficiali (quale la relazione dell'organo di revisione) destinati a rappresentare all'esterno ed agli organi politici, in maniera sintetica ma veritiera, la complessiva situazione finanziaria dell'ente medesimo.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Dalle verifiche operate, è emerso che la quota del risultato di amministrazione al 31.12.2015 accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad € 2.372.785,01, importo che sembra inadeguato in considerazione dell'importo dei crediti di dubbia e



difficile esazione quantificati, in sede di ricognizione ordinaria dei residui, in complessivi € 2.848.547,29.

La Sezione ha chiesto, pertanto, all'Amministrazione di illustrare analiticamente il calcolo effettuato per la determinazione del FCDE a fine esercizio 2015 e di inviare un'apposita attestazione di congruità del Fondo medesimo a firma dell'Organo di revisione.

L'Ente, con la nota di risposta ha prodotto apposito prospetto riportante il calcolo effettuato per la determinazione del fondo al 31.12.2015 senza tuttavia fornire l'attestazione di congruità del fondo medesimo da parte dell'Organo di revisione, come espressamente richiesto in sede istruttoria. Al proposito, l'Ente precisa che "l'Organo di revisione ha espresso attestazione di congruità del fondo a pagina 29 della propria relazione".

Al riguardo, va rilevato che la dichiarazione dell'Organo di revisione contenuta nella relazione sul Rendiconto 2015 ("l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2"), non può essere considerata una attestazione di congruità del fondo. Infatti il documento certifica, esclusivamente, il rispetto delle disposizioni contenute nel richiamato principio contabile ai fini del calcolo effettuato per la determinazione del fondo.


La Sezione evidenzia che l'adeguatezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce una componente fondamentale nella costruzione di un equilibrio di bilancio stabile e duraturo. Laddove una parte delle risorse destinate a sostenere le spese programmate dall'Ente sia di incerta realizzazione, deve operare un meccanismo di garanzia, costituito appunto dall'accantonamento ad apposito fondo di una parte del risultato di amministrazione in misura adeguata e proporzionale, affinché l'eventuale mancata riscossione di parte delle entrate e la necessità di dare corso alle spese che le entrate non conseguite avrebbero dovuto fronteggiare, non determini scoperture e, dunque, squilibri della gestione.

Ferma restando la scelta tra i vari metodi di quantificazione dell'accantonamento, che è rimessa al singolo ente nell'ambito della predisposizione e della gestione del bilancio di esercizio, ciò che rileva è che il Fondo crediti di dubbia esigibilità venga determinato, nel suo ammontare, in modo da soddisfare la suddetta esigenza di garanzia non soltanto in senso formale, attraverso il rispetto delle disposizioni che ne disciplinano la costituzione e le modalità di accantonamento, ma anche in senso sostanziale, attraverso la effettiva parametrizzazione dell'accantonamento medesimo alla prevedibile incertezza di riscossione delle entrate a disposizione dell'ente.

### **Efficienza della riscossione nell'attività di contrasto all'evasione tributaria**

Nel corso del 2015, le riscossioni relative al recupero dell'evasione fiscale si sono attestate su valori piuttosto bassi. In particolare, con riguardo all'IMU, a fronte di accertamenti per € 211.568,00, è stato riscosso nell'esercizio l'importo di € 55.229,00.

Al rilievo formulato sul punto dalla Sezione, l'Ente ha risposto precisando che gli avvisi di accertamento relativamente all'IMU non versata, accertati nel 2015, sono stati emessi



solo nel mese di settembre 2015 e poi notificati negli ultimi mesi dell'anno. Gli avvisi notificati in settembre (€ 26.568,00) sono stati interamente incassati nel corso del 2016 mentre gli avvisi di accertamento notificati successivamente (€ 185.000,00) risultano incassati solo parzialmente (€ 98.958,56 pari al 52%). Il Comune ha comunicato che per la parte rimanente (€ 86.041,34 pari al 48%) è stata attivata la ditta incaricata per la riscossione coattiva affinché provveda al recupero delle somme.

Nel rilevare una palese inefficienza nell'attività di riscossione delle entrate, si evidenzia che il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dall'IMU e degli altri tributi costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione.

### **Gestione dei residui**

Dall'esame del questionario, sono emerse delle discrepanze nella compilazione del prospetto relativo alla composizione dei residui al 31.12.2015 (punto 1.2.10.6), che hanno reso necessaria la consultazione dei dati reperibili sul sito "Finanza locale" del Ministero dell'Interno.

Dall'analisi di tali dati, si è potuta riscontrare la presenza di una massa consistente di residui attivi "vetusti", mantenuti anche a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. Infatti, i residui attivi finali, che al 31.12.2015 ammontavano a complessivi € 13.654.494,66, derivano per € 5.991.484,32 (43,8%) da residui provenienti dalle gestioni precedenti al 2015, di cui un importo di € 1.638.245,19 (27,34%) addirittura risalenti ad esercizi precedenti al 2010.

Alla richiesta della Sezione di fornire più approfondite informazioni ed aggiornamenti sulla situazione dei residui attivi, l'Ente ha precisato la composizione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti al 2010, che risultano costituiti per € 460.776,59 da residui iscritti al titolo I; per € 595,15 al titolo II; per € 326.078,21 al titolo III; per € 825.614,05 al titolo IV e per € 25.181,19 al titolo V.

In particolare, per quanto riguarda i residui "vetusti" riferiti al titolo I (€ 460.776,59) ed al titolo III (€ 326.078,21), relativi rispettivamente a ruoli Equitalia per recupero evasione ICI e per sanzioni da violazioni del codice della strada, l'Ente precisa che trattasi di residui *"per i quali gli esiti delle procedure di riscossione attivate da Equitalia sono risultati particolarmente lenti. Per i medesimi ruoli, inoltre, non è pervenuta da parte di Equitalia alcuna comunicazione di inesigibilità. Tali residui attivi devono, pertanto, essere mantenuti a bilancio ma, in quanto di dubbia esigibilità, l'Ente si è tutelato stanziando a bilancio un fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità"*.

I residui attivi di parte capitale (€ 825.614,05) sono relativi a contributi concessi da parte di Enti pubblici sovra comunali (Regione, Provincia), non ancora erogati in quanto trattasi di lavori in corso non ancora conclusi mentre i residui del titolo IV (€ 25.181,19) sono relativi a mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, ribadita la necessità di garantire maggiore efficacia all'attività di recupero crediti, si richiama l'attenzione sul rigoroso rispetto delle condizioni legittimanti la conservazione di residui attivi vetusti anche in osservanza dei



principi contabili introdotti dal nuovo sistema di contabilità armonizzata.

Tale criticità sarà oggetto di monitoraggio in occasione dell'esame delle risultanze dei rendiconti dei successivi esercizi.

### **Indebitamento**

La certificazione del Comune di Montebelluna relativa ai parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, con riguardo al parametro n. 7 relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni, indica il rispetto di tale indice.

Tuttavia, si evidenzia che il parametro di deficitarietà sull'indebitamento, che risulta pari al 133,61% nell'esercizio 2015, può dirsi rispettato se si considera il risultato di gestione quale differenza fra accertamenti e impegni di competenza, che nel caso del Comune di Montebelluna risulta pari a € 624.629,78 nell'esercizio 2015 (nel caso di risultato di gestione positivo, infatti, il limite del parametro n. 7 è pari al 150%). Considerando, invece, nel risultato della gestione di competenza anche il fondo pluriennale vincolato di entrata e quello di spesa, il risultato medesimo assumerebbe un valore negativo pari ad € 1.681.539,04, di talché il parametro di deficitarietà n. 7 risulterebbe sfiorato (nel caso di risultato di gestione negativo, la soglia limite del parametro in questione si riduce al 120%).

Pur riscontrando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 204 del TUEL e la progressiva riduzione dell'indebitamento da parte dell'Ente, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno segnalare che tale situazione, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale nel perseguimento di una sana gestione finanziaria.

La Sezione ritiene pertanto opportuno evidenziare che, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve tenere conto del contesto generale in cui si opera. Nel caso di specie, l'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario che hanno, più volte e in ambiti diversi, ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

### **PQM**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione sul Rendiconto per l'esercizio 2015 e sul Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Montebelluna, nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

- invita l'Amministrazione al rigoroso rispetto del termine di approvazione del Rendiconto fissato dall'art. 227 del TUEL



- raccomanda all'Amministrazione e, quindi, al suo Organo di revisione, di provvedere, in futuro, a rappresentare i dati di bilancio in maniera chiara ed inequivocabile
- richiama il Comune sulla necessità di monitorare costantemente l'adeguatezza del Fondo crediti dubbia esigibilità, sia in corso d'esercizio, che in sede di approvazione del rendiconto di gestione, in conformità dei principi contabili vigenti
- raccomanda all'Amministrazione di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero dell'evasione tributaria ed, in generale, la riscossione delle entrate
- richiama l'Amministrazione al rigoroso rispetto delle condizioni legittimanti la conservazione di residui attivi vetusti anche in considerazione dei principi contabili introdotti dal nuovo sistema di contabilità armonizzata
- invita il Comune al rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa a cura del Direttore della segreteria, al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Montebelluna per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2017.

Il Magistrato relatore  
  
 Amedeo Bianchi

Il Presidente f.f.  
 Tiziano Tessaro  


Depositata in Segreteria il 12/04/2018

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

